

IL PRESENTE DOCUMENTO È TRADUZIONE FEDELE DELL'ORIGINALE

PER INVESCO FUNDS
Il Procuratore

Sergio Tezzi

STATUTO SOCIALE DI INVESCO FUNDS

Articolo uno

Esiste tra i sottoscrittori e tutti coloro che possono diventare detentori di azioni una società sotto forma di *société anonyme*, qualificata come "società di investimento a capitale variabile" con il nome INVESCO Funds.

Articolo due

La Società è costituita a tempo illimitato e può essere sciolta in qualunque momento su delibera degli azionisti adottata nei modi richiesti per emendare il presente Statuto.

Articolo tre

Oggetto esclusivo della Società è la collocazione dei fondi di cui dispone in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri attivi ammessi, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di offrire agli azionisti i risultati della gestione del proprio portafoglio.

La Società può prendere ogni iniziativa e realizzare ogni operazione che ritenga utile per il perseguimento e lo sviluppo dei propri fini nella misura massima permessa dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo, e suoi emendamenti (la "Legge del 2002").

Articolo quattro

La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Controllate, filiali o altri uffici possono essere istituiti sia nel Lussemburgo sia all'estero su delibera del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione ritenga che esistano o stiano per crearsi situazioni

straordinarie di natura politica, militare, economica o sociale che potrebbero incidere sulle normali attività della Società presso la propria sede legale o sulla facilità di comunicazione tra tale sede e i residenti all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero, fino alla completa cessazione delle condizioni di anormalità; tali misure temporanee non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, malgrado il provvisorio trasferimento della sua sede legale, rimarrà una società lussemburghese.

Articolo cinque

Il capitale della Società sarà costituito da azioni senza valore nominale e sarà sempre pari agli attivi netti totali della Società, come definito al successivo Articolo ventitre del presente statuto.

Il capitale minimo della Società sarà il controvalore in Dollari degli Stati Uniti del minimo previsto dalla Legge del 2002.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad emettere in qualsiasi momento, senza limiti, ulteriori azioni che dovranno essere interamente liberate al prezzo basato sul valore patrimoniale netto per azione o sui rispettivi Valori Patrimoniali Netti per azione, stabiliti in conformità con il successivo Articolo ventiquattro, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione per la sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il consiglio di amministrazione può delegare ad ogni Amministratore o funzionario della Società debitamente autorizzato o ad altra persona debitamente autorizzata l'incarico di raccogliere le sottoscrizioni e di versare e ricevere i pagamenti per tali nuove azioni.

Tali azioni possono essere, secondo le decisioni del consiglio di amministrazione, di comparti differenti

ed i proventi dell'emissione di ogni comparto di azioni saranno investiti, ai sensi del precedente Articolo tre, in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e/o altri attivi ammessi corrispondenti alle aree geografiche, ai settori economici o alle zone monetarie, ovvero in particolari categorie di titoli azionari od obbligazionari decise di volta in volta dal consiglio di amministrazione relativamente ad ogni comparto di azioni.

Allo scopo di determinare il capitale della Società, gli attivi netti attribuibili ad ogni comparto, se non espressi in dollari degli Stati Uniti, saranno tradotti in dollari U.S.A. ed il capitale corrisponderà agli attivi netti totali di tutti i comparti.

L'assemblea generale dei detentori di azioni di un comparto, può decidere a maggioranza semplice il consolidamento o il frazionamento delle azioni di tale comparto. L'assemblea generale dei detentori di azioni di un comparto, nel rispetto delle prescrizioni in materia di quorum e maggioranza riportate al successivo Articolo 29, può decidere la riduzione del capitale della Società annullando le azioni di tale comparto e rimborsando ai detentori delle azioni di tale comparto l'intero valore patrimoniale netto delle azioni del comparto vigente alla data della distribuzione.

L'assemblea generale dei detentori di azioni di uno o più comparti può inoltre decidere di assegnare gli attivi di tale comparto o comparti di azioni a quelli di un altro comparto di azioni esistente e di ridenominare le azioni del comparto o dei comparti interessati in azioni di un altro comparto (a seguito di un frazionamento o di un consolidamento, se necessario, e il pagamento agli azionisti dell'ammontare corrispondente ad eventuali frazioni di azioni ovvero l'allocazione, se così deliberato, dei

diritti a frazioni di azioni ai sensi dell'articolo 6 dello statuto societario). Una tale assemblea di comparto può inoltre deliberare di contribuire, con gli attivi ed i passivi attribuibili a tale comparto o comparti, ad un altro organismo d'investimento collettivo in cambio dell'emissione di azioni di tale altro organismo d'investimento collettivo da distribuirsi ai detentori di azioni del comparto o dei comparti interessati.

Tale decisione sarà pubblicata dalla Società e tale pubblicazione conterrà le informazioni relative al nuovo comparto o all'organismo d'investimento collettivo interessato.

Tale pubblicazione sarà effettuata almeno un mese prima della data di entrata in vigore della fusione, per permettere ai detentori di tali azioni di richiederne il riscatto gratuito prima della realizzazione di tali operazioni. Non è previsto alcun quorum per le assemblee generali che decidano su una fusione di comparti di azioni della Società ed ogni delibera su tale argomento può essere adottata a maggioranza semplice. Le delibere che un'assemblea di comparto deve adottare in relazione ad un apporto degli attivi e dei passivi attribuibili ad uno o più comparti, ad un altro organismo d'investimento collettivo, saranno soggette ai requisiti di quorum e maggioranza di cui all'articolo 29 del presente statuto. Tali requisiti non sono contemplati qualora la fusione debba essere effettuata con un fondo comune d'investimento (*fonds commun de placement*) o con un organismo d'investimento collettivo con sede all'estero; in tal caso le decisioni saranno valide se approvate con il consenso unanime dei detentori di tutte le azioni in circolazione del comparto o dei comparti interessati.

Il consiglio d'amministrazione può decidere di procedere al riscatto forzoso di un comparto di azioni se il valore patrimoniale netto delle azioni di tale comparto scende al di sotto di venti milioni di dollari degli Stati Uniti, o controvalore in un'altra valuta, o di altro importo eventualmente stabilito dal consiglio d'amministrazione alla luce della situazione economica o politica relativa al comparto interessato, oppure qualora una situazione economica o politica rappresentasse una ragione impellente per tale riscatto.

La decisione del riscatto forzoso sarà pubblicata ad opera della Società prima dell'entrata in vigore del riscatto, e la pubblicazione indicherà le ragioni di tale riscatto e le procedure da seguire.

A meno che il consiglio d'amministrazione non decida diversamente negli interessi degli azionisti o per mantenere una parità di trattamento tra gli azionisti, gli azionisti del comparto interessato possono continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni.

Gli attivi che non è stato possibile distribuire agli aventi diritto al termine della liquidazione del comparto saranno depositati presso la banca depositaria della Società per un periodo di sei mesi dopo la chiusura della liquidazione. Scaduto il semestre, gli attivi saranno depositati presso la *Caisse de Consignation* per conto dei loro beneficiari.

Articolo sei

La Società può decidere di emettere azioni sia nominative sia al portatore. La Società emetterà estratti conto per certificare gli investimenti degli azionisti, che rappresenteranno estratti del Registro degli Azionisti.

In caso di emissione di azioni al portatore i certificati avranno il taglio stabilito dal consiglio di amministrazione. Il possessore di azioni al portatore che richiede il cambio dei propri certificati con altri di taglio diverso deve pagare le spese di tale operazione. I certificati delle azioni al portatore devono essere firmati da due amministratori. Entrambe queste firme possono essere autografe, stampate o riprodotte in facsimile. Comunque una di queste firme può essere quella di una persona a ciò delegata dal consiglio di amministrazione. In quest'ultimo caso la firma deve essere autografa. La Società può emettere per le azioni certificati provvisori nella forma che il consiglio di amministrazione decide di volta in volta di adottare.

Le azioni possono essere emesse solo dopo l'accoglimento della sottoscrizione e la ricezione del prezzo di acquisto. Il sottoscrittore, senza immotivato ritardo, dopo l'accettazione della sottoscrizione e la ricezione del prezzo di acquisto, diverrà proprietario delle azioni acquistate e su domanda otterrà la consegna dei certificati azionari definitivi al portatore o una dichiarazione della sua partecipazione azionaria. I detentori di azioni al portatore possono richiedere in qualsiasi momento la conversione delle loro azioni in azioni nominative. I detentori di azioni nominative non possono chiedere la conversione delle loro azioni in azioni al portatore.

Per quanto riguarda le azioni nominative, i dividendi verranno pagati agli azionisti mediante bonifico bancario o assegno presso i loro indirizzi che figurano nel Registro degli Azionisti o a terzi designati; per quanto riguarda le azioni al portatore, il pagamento avverrà nel modo stabilito di volta in

volta dal consiglio d'amministrazione in conformità con la legge lussemburghese.

Un dividendo dichiarato ma non pagato su una azione per sei anni non potrà essere successivamente rivendicato dal detentore di tale azione, cadrà in prescrizione e tornerà alla Società. Tutte le azioni in circolazione della Società, che non siano azioni al portatore, saranno iscritte nel Registro degli Azionisti, conservato dalla Società o da una o più persone a ciò designate dalla Società. Tale Registro riporterà il nome di ogni proprietario di azioni nominative, la sua residenza o il domicilio eletto nonché il numero di azioni possedute. Nel Registro degli Azionisti devono essere riportati tutti i trasferimenti di azioni nominative.

Il trasferimento di azioni al portatore si effettuerà mediante consegna dei corrispondenti certificati.

Il trasferimento di azioni nominative sarà effettuato mediante dichiarazione scritta di trasferimento da annotare nel Registro degli Azionisti, datata e firmata dal cedente e, se richiesto dalla Società a sua discrezione, firmata anche dal cessionario, oppure da persone debitamente delegate ad agire per suo conto.

Nel caso di azioni al portatore, la Società può ritenere il portatore, e nel caso delle azioni nominative la Società riterrà la persona al cui nome le azioni sono iscritte nel Registro degli Azionisti, proprietario delle azioni.

Ciascun proprietario di azioni nominative deve fornire alla Società l'indirizzo al quale inviare tutte le notizie ed i comunicati, indirizzo che va trascritto anche nel Registro degli Azionisti. Nel caso in cui un azionista non fornisca tale indirizzo, la Società potrà

autorizzare a tal fine che se ne prenda nota sul Registro degli Azionisti e si presumerà che il recapito dell'azionista sia presso la sede legale della Società o presso altro domicilio stabilito di volta in volta dalla Società, e ciò fino a quando l'azionista non avrà fornito alla Società un altro indirizzo. L'azionista può, in qualunque momento, cambiare l'indirizzo segnato sul Registro degli Azionisti inviando comunicazione scritta alla Società presso la sua sede legale, o a qualsiasi altro indirizzo che la Società dovesse periodicamente stabilire.

Se il pagamento effettuato da un sottoscrittore produce l'emissione di una frazione di azione, la persona avente diritto a tale frazione non avrà diritto di voto ma potrà ricevere dividendi o altre distribuzioni proporzionali, nei limiti stabiliti dalla Società per quanto riguarda il calcolo delle frazioni. Nel caso di azioni al portatore verranno emessi solo certificati che attestano azioni intere. La Società riconoscerà un unico detentore a fronte di una azione della Società. In caso di detenzione congiunta o di nuda proprietà e usufrutto, la Società può sospendere l'esercizio di eventuali diritti derivanti dalle azioni in questione fino a che non sia stata nominata una persona per rappresentare i detentori congiunti o i nudi proprietari e usufruttuari nei confronti della Società.

In caso di detentori congiunti, la Società si riserva il diritto di pagare proventi dei riscatti, distribuzioni o altri pagamenti solamente al primo detentore iscritto, che la Società può considerare quale rappresentante di tutti i detentori congiunti, ovvero a tutti i detentori congiunti insieme, a sua assoluta discrezione.

Articolo sette

Se un azionista può provare senza alcun dubbio alla Società che il proprio certificato di azioni al portatore è stato smarrito o distrutto, dietro sua richiesta può essere emesso un duplicato del certificato alle condizioni ed alle garanzie stabilite dalla Società, compresa una garanzia fornita da una società di assicurazione. Al momento dell'emissione del nuovo certificato, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale sostituito da quello di nuova emissione diventerà nullo.

I certificati danneggiati possono essere cambiati con altri per disposizione della Società. Questi certificati devono essere consegnati alla Società e immediatamente annullati.

La Società può, a sua scelta, addebitare all'azionista il costo di un duplicato e tutte le eventuali spese sostenute per la relativa emissione e registrazione o per l'annullamento del vecchio certificato.

In caso di smarrimento o danneggiamento di un certificato di azioni nominative, la Società anoterà tale smarrimento o danno nei suoi registri e l'azionista riceverà gli estratti conto di cui al precedente articolo 6.

Articolo otto

La Società può limitare o impedire il possesso di proprie azioni da parte di persone, imprese o persone giuridiche se il possesso di tali azioni comporta una violazione della legge o dei regolamenti sia nel Lussemburgo sia all'estero, o se tale possesso può essere dannoso per la Società o per la maggioranza degli azionisti. Più in particolare, la Società avrà il diritto di imporre le restrizioni che ritenga necessarie per assicurare che non vengano acquisite né detenute direttamente o indirettamente azioni della Società da

persone in circostanze che (riguardando direttamente o indirettamente tali persone, singolarmente o insieme ad altre persone, collegate o meno, o in altre circostanze che appaiano rilevanti al consiglio di amministrazione) ad opinione del consiglio di amministrazione possano assoggettare la Società a tassazione o ad altri svantaggi pecuniari che la Società non avrebbe altrimenti dovuto subire o che obblighino la Società a registrarsi ai sensi del *US Investment Company Act* del 1940, e suoi emendamenti.

La Società può inoltre limitare o impedire il possesso di azioni da parte di "Persone USA" come di seguito definite, e a tale scopo la Società:

(a) può rifiutare di emettere azioni e di registrare trasferimenti di azioni qualora venga a conoscenza che tale emissione o trasferimento comporterebbe o potrebbe comportare che tali azioni siano possedute direttamente o indirettamente da una Persona USA o che potrebbe far sì che il possesso di tali azioni da parte di una Persona USA superi la percentuale massima di capitale della Società fissata dal consiglio di amministrazione che può essere detenuta da una Persona USA (la "percentuale massima"), ovvero potrebbe avere come risultato che il numero di Persone USA azioniste della Società superi un numero stabilito dal consiglio di amministrazione (il "numero massimo"),

(b) può, in qualsiasi momento, richiedere ad ogni persona il cui nome è nel Registro o ad ogni persona che vuole far registrare il trasferimento di azioni di fornire tutte le informazioni, accompagnate da affidavit, ritenute necessarie dalla Società per stabilire se la titolarità effettiva di tali azioni appartenga o apparterrà ad una Persona USA, e

(c) può, nel caso le risulti che una Persona USA sia, da sola o con altri, titolare effettiva di azioni o

detenga azioni superiori alla percentuale massima o tale da comportare il superamento del numero massimo o della percentuale massima, o abbia presentato documentazione e garanzie false oppure abbia ommesso la presentazione delle documentazioni e delle garanzie stabilite dal consiglio di amministrazione, riscattare forzosamente in tutto o in parte le azioni possedute da tale azionista, mediante la seguente procedura:

1) La Società invierà un avviso (di seguito "avviso di riscatto") all'azionista detentore di tali azioni o che nel Registro degli Azionisti figura come proprietario delle azioni da riscattare, indicando le azioni in questione, il prezzo da pagare per esse ed il luogo nel quale tale prezzo di riscatto sarà pagato. Un simile avviso può essere trasmesso all'azionista interessato a mezzo lettera raccomandata spedita all'ultimo indirizzo noto o che compare nei registri della Società. Immediatamente dopo la chiusura degli uffici nel giorno indicato nell'avviso di riscatto, l'azionista cesserà di essere tale e le azioni in precedenza da lui detenute o possedute verranno annullate.

2) Il prezzo al quale saranno riscattate le azioni specificate nell'avviso di riscatto (di seguito il "prezzo di riscatto") sarà il prezzo definito all'articolo 21 del presente atto.

3) Il pagamento del prezzo di riscatto sarà effettuato al proprietario delle azioni e sarà depositato presso una banca in Lussemburgo o altrove (come specificato nell'avviso di riscatto) per il pagamento al proprietario specificato nell'avviso. A seguito del deposito del suddetto prezzo, nessuna persona interessata alle azioni indicate nell'avviso di riscatto potrà rivendicare ulteriori diritti su tali azioni o su parte di esse, né potrà agire contro la

Società o i suoi attivi, salvo il diritto dell'azionista già proprietario delle azioni di ricevere dalla banca il prezzo depositato (senza interessi).

4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente articolo non può essere messo in discussione o invalidato in nessun caso, adducendo a motivo il fatto che non esistono prove sufficienti della proprietà delle azioni da parte di una persona o che la vera proprietà di una certa azione sia diversa da quella che risultava alla Società alla data dell'avviso di riscatto, purché in un caso simile i poteri siano esercitati dalla Società in buona fede; e

(d) può rifiutarsi di accettare il voto di una Persona USA o di azionisti che detengano un numero di azioni superiore alla percentuale massima o al numero massimo, nel corso di una assemblea degli azionisti della Società.

Quando utilizzato nel presente Statuto, il termine "Persona USA" avrà lo stesso significato del Regolamento S, e suoi emendamenti, del *United States Securities Act* del 1933, e suoi emendamenti (la "Legge del 1933") o di altri Regolamenti o leggi che entrino in vigore negli Stati Uniti d'America e che sostituissero in futuro il Regolamento S o la Legge del 1933. Il consiglio di amministrazione definirà l'espressione "Persona USA" sulla base di tali provvedimenti e divulgherà tale definizione nei documenti di vendita della Società.

Oltre a quanto precede, il consiglio di amministrazione può riservare l'emissione ed il trasferimento di azioni di un comparto agli investitori istituzionali di cui all'Articolo 129 della Legge del 2002 ("Investitori Istituzionali"). Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, rinviare l'accoglimento di una domanda di sottoscrizione di azioni in un comparto riservato ad Investitori

Istituzionali fintantoché la Società non riceva prove sufficienti che il richiedente si qualifichi come Investitore Istituzionale. Qualora venga a conoscenza in qualsiasi momento che un detentore di azioni di un comparto riservato ad Investitori Istituzionali non sia un Investitore Istituzionale, il consiglio di amministrazione convertirà le azioni in questione in azioni di un comparto non riservato ad Investitori Istituzionali (a condizione che esista un comparto con caratteristiche simili) o riscatterà forzosamente le azioni in questione in conformità con le disposizioni menzionate sopra. Il consiglio di amministrazione rifiuterà di dar luogo ad un trasferimento di azioni e di conseguenza rifiuterà di annotare nel registro degli azionisti un trasferimento di azioni in circostanze in cui azioni di un comparto riservato ad Investitori Istituzionali sarebbero, in conseguenza di tale trasferimento, detenute da una persona che non si qualifichi come Investitore Istituzionale. Oltre a quanto previsto dalla legge vigente, ogni azionista che non si qualifichi come un Investitore Istituzionale e che detenga azioni in un comparto riservato ad Investitori Istituzionali, dovrà indennizzare e tenere indenne la Società, il consiglio di amministrazione, gli altri azionisti del comparto interessato e gli agenti della Società per eventuali danni, perdite e spese risultanti da, o in relazione a, circostanze in cui l'azionista in questione abbia fornito documenti fuorvianti o mendaci, abbia fatto dichiarazioni fuorvianti o mendaci per stabilire in maniera erronea la sua condizione di Investitore Istituzionale o non abbia comunicato alla Società la perdita di tale condizione.

Articolo nove

Ogni assemblea regolarmente costituita degli azionisti della Società rappresenterà la totalità degli

azionisti della Società ed avrà i più ampi poteri per predisporre, attuare o ratificare gli atti relativi alle operazioni della Società.

Articolo dieci

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà, secondo le leggi lussemburghesi, presso la sede legale della Società o in altro luogo del Lussemburgo da indicare nell'avviso di convocazione, nell'ultimo venerdì del mese di giugno alle ore 11,30 antimeridiane. Se quel giorno non è un giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il successivo giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo. L'assemblea generale annuale potrà tenersi anche all'estero se, a giudizio indiscutibile e definitivo del consiglio di amministrazione, circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre assemblee degli azionisti potranno tenersi nel luogo e alla data indicati nei relativi avvisi di convocazione.

Articolo undici

Se non diversamente disposto in questo statuto, la conduzione delle assemblee degli azionisti della Società sarà governata rispettando il quorum ed i termini di convocazione stabiliti per legge.

Ogni azione di qualsiasi comparto, a prescindere dal Valore Patrimoniale Netto per azione del comparto, dà diritto ad un voto salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto. Ogni azionista può partecipare a qualunque assemblea degli azionisti designando per iscritto, via cavo, telegramma, telex o fax, un'altra persona come suo delegato. Tale delega sarà considerata valida, a condizione che non venga revocata, per ogni assemblea degli azionisti riconvocata.

Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto, le decisioni dell'assemblea degli azionisti

regolarmente convocata devono essere approvate con la maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Il consiglio di amministrazione può stabilire altre condizioni che gli azionisti devono rispettare per partecipare ad una assemblea degli azionisti.

Articolo dodici

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del consiglio di amministrazione a seguito di avviso che annuncia l'ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima dell'assemblea a ciascun azionista all'indirizzo riportato nel Registro degli Azionisti.

Se sono state emesse anche azioni al portatore, l'avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato in conformità con la legge lussemburghese, nel *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* del Lussemburgo, in un giornale lussemburghese e negli altri giornali scelti dal consiglio di amministrazione.

Articolo tredici

La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri; non è necessario che i membri del Consiglio siano azionisti della Società.

Una maggioranza del consiglio di amministrazione dovrà sempre comprendere una maggioranza di persone non residenti ai fini fiscali nel Regno Unito.

Gli amministratori devono essere eletti dagli azionisti nell'assemblea generale annuale, per un periodo che avrà termine alla successiva assemblea generale annuale e fino a quando i loro sostituti non siano stati eletti ed autorizzati; tuttavia un amministratore può essere rimosso con o senza motivo e/o sostituito in qualsiasi momento su delibera degli azionisti.

Se un posto di amministratore diviene vacante per decesso, dimissioni o motivi diversi, gli altri

amministratori possono eleggere a maggioranza un nuovo amministratore che ricoprirà la carica fino alla prossima assemblea degli azionisti.

Articolo quattordici

Il consiglio di amministrazione può scegliere tra i membri un presidente, che non dovrà essere residente ai fini fiscali nel Regno Unito, e uno o più vicepresidenti. Può anche designare un segretario, che non occorre sia uno degli amministratori, quale responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e di quelli delle assemblee degli azionisti. Il consiglio di amministrazione si riunirà su richiesta del presidente o di due amministratori nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, ma tali riunioni non potranno mai aver luogo nel Regno Unito.

Il presidente presiederà tutte le assemblee degli azionisti e le riunioni del consiglio di amministrazione; in sua assenza gli azionisti o il consiglio di amministrazione possono designare presidente pro tempore un altro amministratore (e per quanto riguarda le assemblee degli azionisti una qualsiasi altra persona) con il voto della maggioranza dei presenti a tale assemblea o riunione.

Il consiglio di amministrazione può di volta in volta nominare dirigenti della Società, compresi un direttore generale, vicedirettori generali, vicesegretari o altri funzionari ritenuti necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Ciascuna di tali designazioni può essere revocata in qualunque momento dal consiglio di amministrazione. I dirigenti designati possono non essere amministratori o azionisti della Società e, se non altrimenti disposto in questo statuto, avranno i poteri e gli incarichi affidati loro dal consiglio di amministrazione.

Avviso scritto di ogni riunione del consiglio di amministrazione deve essere inviato a tutti gli amministratori almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, salvo casi di emergenza, la cui natura va segnalata nell'avviso di convocazione. Questo avviso può essere superato dalla conferma di tutti gli amministratori inviata per iscritto, cablogramma, telegramma, telex o fax. Non sono prescritte comunicazioni specifiche per particolari riunioni da tenersi nei giorni e nei luoghi stabiliti in un programma già adottato per decisione del consiglio di amministrazione.

Ogni amministratore può farsi rappresentare a qualsiasi riunione del consiglio di amministrazione nominando per iscritto, cablogramma, telegramma, telex o fax un altro amministratore quale suo delegato.

Ogni amministratore può partecipare ad una riunione del consiglio di amministrazione attraverso teleconferenza, a condizione in tal caso che il suo voto sia confermato per iscritto.

Gli amministratori possono agire solo nelle riunioni del consiglio di amministrazione regolarmente convocate e non possono impegnare la Società con i propri atti individuali, salvo quando espressamente autorizzati da una decisione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare o agire validamente solo se alla riunione sono presenti almeno due amministratori e solo se la maggioranza degli amministratori presenti sono persone non residenti nel Regno Unito. Le decisioni saranno prese con la maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione. Nel caso in cui in una riunione i voti a favore e contro una risoluzione sono in numero eguale, è decisivo il voto del presidente.

Gli amministratori che agiscono unanimemente attraverso mozioni circolari, possono esprimere il loro consenso su uno o più documenti distinti per iscritto, via telex, cablogramma, telegramma, fax, nonché per telefono a condizione in quest'ultimo caso che il voto venga confermato per iscritto. La data della decisione contemplata in tali delibere sarà la data dell'ultima firma.

Il consiglio di amministrazione può delegare, a dirigenti della Società o ad altre parti contraenti, i propri poteri di conduzione della gestione giornaliera e degli affari della Società ed i propri poteri per la realizzazione della politica e degli obiettivi della Società.

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare i suoi poteri, autorità e discrezionalità a comitati composti dalle persone che ritenga opportune (a prescindere che siano o meno membri del consiglio di amministrazione).

Articolo quindici

I verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione saranno firmati dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore che ha presieduto la riunione.

Le copie o gli estratti dei verbali da prodursi in procedimenti giudiziari o altrove devono essere firmati dal presidente o dal segretario o da due amministratori.

Articolo sedici

Il consiglio di amministrazione, basandosi sul principio della diversificazione dei rischi, avrà il potere di determinare la politica della Società e d'investimento nonché la conduzione degli affari amministrativi e commerciali della Società.

Il consiglio di amministrazione deve altresì stabilire le eventuali restrizioni da applicare di

quando in quando agli investimenti della Società, in conformità con la Parte I della Legge del 2002, incluse, senza limitarvisi, le restrizioni riguardanti:

a) i prestiti assunti dalla Società e la cessione dei suoi beni in garanzia,

b) la percentuale massima degli attivi che può investire in qualsiasi tipo o categoria di titoli e la percentuale massima di ogni tipo o categoria di titoli che può acquistare.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati in un mercato regolamentato come definiti dalla Legge del 2002, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione Europea, che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa riconosciuta in qualsiasi altro paese di Europa, Asia, Oceania (Australia compresa), Continente Americano e Africa, o negoziati in un altro mercato nei paesi sopra indicati, purché tale mercato sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché le condizioni di emissione prevedano che sia fatta domanda di ammissione al listino ufficiale in una qualsiasi delle borse o dei mercati regolamentati sopra indicati e purché tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione, nonché (v) in altri valori mobiliari, strumenti o altri attivi, entro i limiti indicati dal consiglio di amministrazione in conformità con le leggi e i regolamenti in vigore ed indicati nei documenti di vendita della Società.

Il consiglio di amministrazione della Società può decidere di investire fino al cento per cento degli attivi netti di ogni comparto di azioni della Società in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione Europea, ritenuto accettabile dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo ed indicato nei documenti di vendita della Società, o da organismi pubblici internazionali di cui facciano parte uno o più Stati membri, nonché da qualsiasi Stato membro dell'OCSE, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di ricorrere a questa disposizione, detenga, per conto dei comparti interessati, titoli di almeno sei emissioni differenti e che i titoli di un'unica emissione non rappresentino oltre il trenta per cento degli attivi netti totali di tale comparto.

Il consiglio di amministrazione può decidere che investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti regolati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato come previsto nella Legge del 2002 e/o in strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia composto da strumenti coperti dall'Articolo 41 (1) della Legge del 2002, da indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui può investire la Società in conformità con i suoi obiettivi d'investimento riportati nei suoi documenti di vendita.

Il consiglio di amministrazione può decidere che gli investimenti di un comparto della Società vengano effettuati in modo da replicare indici azionari e/o indici obbligazionari nella misura permessa dalla Legge del 2002 a condizione che l'indice in questione sia ritenuto avere una composizione sufficientemente

diversificata, rappresenti un parametro di riferimento adeguato e sia pubblicato in maniera appropriata.

La Società non investirà oltre il dieci per cento degli attivi netti di un comparto in organismi d'investimento collettivo di cui all'Articolo 41 (1) (e) della Legge del 2002.

Il consiglio di amministrazione può investire e gestire in tutto o in parte gli insiemi di attivi istituiti a fronte di due o più comparti di azioni accorpendoli, come descritto all'articolo 23 *bis* laddove risulti opportuno tenuto conto dei rispettivi settori d'investimento.

Laddove gli investimenti della Società siano realizzati nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente per suo conto solamente l'attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui è situata la controllata, per quanto riguarda il riscatto di quote su richiesta dei detentori di quote, non si applicano i paragrafi (1) e (2) dell'Articolo 48 della Legge del 2002.

Articolo diciassette

Nessun contratto o transazione tra la Società e qualunque altra società o impresa potranno essere considerati irregolari o nulli per il fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano interessi in quelle società o imprese o sono amministratori, soci, dirigenti o impiegati delle stesse. Ogni amministratore o dirigente della Società che sia amministratore, dirigente o impiegato di qualsiasi società o impresa con la quale la Società ha relazioni d'affari o stipula contratti non sarà privato per questi motivi del diritto di deliberare, votare o agire su qualunque materia relativa a tali contratti o affari.

Nel caso in cui un amministratore o un dirigente della Società abbia un personale interesse in qualche transazione della Società, dovrà comunicare ciò al consiglio di amministrazione e non potrà deliberare o votare su tale operazione; su questa operazione e sull'interesse in essa dell'amministratore o del dirigente dovrà essere fatto rapporto nella successiva assemblea degli azionisti.

L'espressione "interesse personale" usata al paragrafo precedente non comprende le relazioni o gli interessi in questioni, situazioni o transazioni che riguardano AMVESCAP PLC, sue affiliate o consociate, o società o altri enti di volta in volta stabiliti a propria discrezione dal consiglio di amministrazione, a meno che tale "interesse personale" sia considerato un interesse conflittuale dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo diciotto

La Società indennizzerà ogni amministratore o dirigente ed i relativi eredi, esecutori testamentari e amministratori, le spese ragionevolmente sostenute per ogni azione legale o processo in cui è stato parte per il fatto di essere, o di essere stato, amministratore o dirigente della Società o, su richiesta della stessa, di ogni altra società di cui la Società è azionista o creditrice e dalla quale egli non avrebbe diritto ad essere indennizzato, eccetto i casi nei quali al termine dell'azione legale o del processo l'amministratore o il dirigente sia stato riconosciuto colpevole di grave negligenza o cattiva condotta; nel caso, invece, di composizione, il risarcimento verrà concesso solo per le questioni contemplate dalla composizione riguardo alle quali la Società è avvertita dal suo avvocato che la persona da indennizzare non ha commesso violazione dei

propri doveri. Il suddetto diritto al risarcimento non deve escludere altri diritti spettanti.

Articolo diciannove

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori o dalla firma singola o congiunta di ogni persona alla quale sia stato delegato il potere di firma da parte del consiglio di amministrazione.

Articolo venti

La Società designerà un revisore dei conti indipendente che svolgerà i compiti prescritti dalla Legge del 2002. Tale revisore indipendente sarà eletto dall'assemblea generale annuale degli azionisti e presterà la propria opera fino all'elezione del successore.

Articolo ventuno

Come più dettagliatamente stabilito di seguito, la Società ha il potere di riscattare le proprie azioni in qualsiasi momento, con le sole limitazioni imposte dalle leggi.

Ogni azionista può, in qualsiasi momento, richiedere che la Società riacquisti in tutto o in parte le azioni da lui possedute. Il prezzo di riscatto sarà pagato entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione della documentazione di rinuncia richiesta dalla Società e sarà pari al Valore Patrimoniale Netto del comparto di azioni interessato stabilito in conformità con le norme dell'Articolo 23 del presente statuto, meno una commissione di riscatto non superiore all'uno per cento del Valore Patrimoniale Netto per azione, secondo quanto stabilito dai documenti di vendita. Questo prezzo di riscatto può essere arrotondato per difetto nel modo stabilito dal consiglio di amministrazione della Società. Dal prezzo di riscatto può essere ulteriormente dedotta una commissione di vendita differita, se tali azioni fanno parte di un

comparto per il quale è stata contemplata nel documento di vendita una commissione di vendita differita. Una richiesta di riscatto deve essere presentata dall'azionista in forma scritta presso la sede legale della Società in Lussemburgo o ad altra persona o organismo che la Società ha designato quale suo agente per il riscatto di azioni, corredata da idoneo strumento di cessione o trasferimento.

Il consiglio di amministrazione può limitare il numero totale di azioni riscattabili in una Data di Valutazione ad un numero rappresentativo del 10% degli attivi netti di un comparto o del 10% degli attivi netti dei comparti relativi ad un unico insieme di attivi della Società.

Il consiglio di amministrazione può estendere i termini di pagamento dei proventi dei riscatti per il tempo necessario a rimpatriare i proventi della vendita di investimenti in caso di impedimenti dovuti a regolamenti in materia di controllo dei cambi o di vincoli simili nei mercati in cui è investita una parte significativa degli attivi della Società. Il pagamento di proventi dei riscatti può essere effettuato in qualsiasi valuta liberamente convertibile riportata nei documenti di vendita.

Il consiglio di amministrazione può inoltre stabilire il preavviso necessario per la presentazione di una domanda di riscatto in uno o più comparti specifici. I termini di pagamento dei proventi di riscatto specifici di un comparto di azioni della Società ed un eventuale periodo di preavviso, nonché le circostanze della loro applicazione, saranno pubblicati nei documenti di vendita relativi alla vendita di tali azioni.

Il consiglio di amministrazione può delegare a un amministratore o funzionario della Società debitamente

autorizzato o ad altra persona debitamente autorizzata, a raccogliere le domande di riscatto e ad effettuare i pagamenti dei riscatti.

Con il consenso degli azionisti interessati, il consiglio di amministrazione (fatto salvo il principio di parità di trattamento degli azionisti) può soddisfare le richieste di riscatto in tutto o in parte in "natura", attribuendo agli azionisti che abbiano chiesto il riscatto investimenti del portafoglio di valore pari al Valore Patrimoniale Netto attribuibile alle azioni da riscattare, come descritto nei documenti di vendita.

La richiesta di riscatto sarà irrevocabile, salvo il caso di sospensione dei riscatti di cui al successivo articolo 22. In assenza di revoca, il riscatto avverrà il primo giorno di valutazione dopo la fine della sospensione.

Le azioni del capitale sociale della Società riscattate dalla Società stessa dovranno essere annullate.

Ogni azionista può richiedere la conversione parziale o totale delle proprie azioni di un comparto in azioni di un altro comparto ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti delle azioni del comparto interessato, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà imporre limitazioni per quanto riguarda, inter alia, la frequenza di conversione, e può assoggettare la conversione al pagamento di una commissione, come specificato nei documenti di vendita.

Salvo che non sia specificamente indicato dal consiglio di amministrazione, un singolo azionista non può richiedere il riscatto o la conversione per un ammontare inferiore a quello del pacchetto minimo di azioni stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Se un riscatto, una conversione o una vendita di azioni riducesse il valore delle azioni di uno stesso comparto possedute da un solo azionista al di sotto del pacchetto minimo stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione, si riterrà che tale azionista abbia richiesto il riscatto o la conversione, secondo il caso, di tutte le sue azioni di tale comparto.

Fermo restando quanto precede, se in circostanze eccezionali la liquidità della Società non è sufficiente a permettere il pagamento del riscatto entro un periodo di dieci giorni, tale pagamento sarà effettuato il prima possibile, ma comunque senza interessi.

Il consiglio di amministrazione, a sua assoluta discrezione, può riscattare forzosamente o convertire pacchetti di valore inferiore a 500 Dollari degli Stati Uniti o ad altro importo che gli Amministratori di volta in volta stabiliranno come sottoscrizione minima per il comparto di azioni interessato e che sarà pubblicato nei documenti di vendita della Società.

Articolo ventidue

Allo scopo di definire il prezzo di emissione, di conversione e di riscatto, la Società determinerà periodicamente (ma comunque non meno di due volte al mese) il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun comparto, secondo le direttive del consiglio di amministrazione (nel presente statuto il giorno della determinazione del Valore Patrimoniale Netto è indicato come "Data di Valutazione").

La Società può sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni di un particolare comparto, l'emissione delle proprie azioni e il loro riscatto dagli azionisti, come pure la conversione da e verso azioni di ciascun comparto in uno dei seguenti casi:

a) quando uno o più mercati che forniscono la base per valutare una parte sostanziale degli attivi di un comparto di azioni sono chiusi per motivi diversi dalle normali festività o se le operazioni sono limitate o sospese; o

b) quando, in conseguenza di eventi politici, economici, militari o monetari o di circostanze che esulano dal controllo, dalla responsabilità e dal potere della Società, la vendita degli attivi detenuti dalla Società non è ragionevolmente fattibile senza danneggiare seriamente gli interessi degli azionisti o se, ad opinione della Società, il Valore Patrimoniale Netto per azione non può essere calcolato con equità; o

c) in caso di guasti dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per valutare una parte di un comparto di azioni o se per qualsivoglia ragione il valore di una parte del comparto di azioni non può essere determinato con la rapidità e la precisione necessarie; o

d) se, in conseguenza di restrizioni dei cambi o di altri ostacoli che incidono sul trasferimento di fondi, le operazioni per conto di un comparto di azioni sono rese impraticabili o se gli acquisti, le vendite, i depositi ed i prelievi degli attivi di un comparto di azioni non possono essere effettuati ai normali tassi di cambio.

Una tale sospensione sarà pubblicata dalla Società, se opportuno, e notificata agli azionisti che chiedono il riscatto delle loro azioni da parte della Società al momento della presentazione della domanda scritta di acquisto, come specificato al precedente Articolo ventuno.

Tale sospensione riguardante un comparto di azioni non avrà effetto sul calcolo del Valore Patrimoniale

Netto, sull'emissione, sul riscatto e sulla conversione delle azioni di ogni altro comparto.

Articolo ventitre

Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun comparto sarà espresso come un valore per azione nella valuta del relativo comparto di azioni stabilita dal consiglio di amministrazione e sarà calcolato, per ciascuna Data di Valutazione, dividendo gli attivi netti della Società corrispondenti ad ogni comparto di azioni (pari al valore degli attivi della Società corrispondenti a tale comparto meno i passivi attribuibili allo stesso comparto al momento stabilito dal consiglio di amministrazione nel luogo in cui è calcolato il Valore Patrimoniale Netto) per il numero di azioni in circolazione nel comparto in questione, adeguato per rispecchiare eventuali commissioni per le operazioni, contributi per la diluizione od oneri fiscali di cui il consiglio di amministrazione ritiene opportuno tenere conto in relazione a tale comparto e arrotondando il risultato ottenuto nella maniera indicata nei documenti di vendita della Società.

A. Gli attivi della Società comprenderanno:

a) la liquidità disponibile o a deposito, compresi gli interessi maturati;

b) tutte le cambiali, le tratte a vista ed i crediti esigibili (compresi i ricavi di titoli venduti ma non ancora consegnati);

c) le obbligazioni, i pagherò a tempo, le azioni, le quote, le obbligazioni nominative, le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo, i diritti di sottoscrizione, i warrant, le opzioni e altri investimenti e titoli posseduti o contrattati dalla Società;

d) tutte le partecipazioni, i dividendi in titoli, i dividendi in contanti e le distribuzioni liquide

spettanti alla Società (purché la Società possa effettuare rettifiche in relazione alle oscillazioni del valore di mercato dei titoli provocate dalle negoziazioni ex-dividendo, ex-diritti o da prassi analoghe);

e) tutti gli interessi maturati su titoli fruttiferi posseduti dalla Società, a meno che essi non siano inclusi o figurino nel capitale di questi titoli;

f) le spese iniziali della Società, per la parte non ammortizzata, e

g) tutti gli altri attivi di qualsiasi genere e natura, comprese le spese pagate in anticipo.

Il valore di tali attivi sarà stabilito nella maniera seguente:

1) il valore della liquidità disponibile o a deposito, delle cambiali, delle tratte a vista, dei crediti esigibili, delle spese prepagate, dei dividendi in contanti, degli interessi dichiarati o maturati nel modo sopra descritto e non ancora incassati sarà ritenuto eguale al loro importo pieno, a meno che risulti improbabile che vengano pagati o ricevuti completamente, nel qual caso detto valore verrà calcolato dopo aver apportato lo sconto che gli Amministratori ritengano appropriato a tale caso per rifletterne il valore effettivo;

2) il valore dei titoli e/o degli strumenti finanziari derivati quotati o negoziati in borsa sarà basato [salvo quanto detto al successivo punto 3)] in relazione ad ogni titolo, sull'ultimo prezzo disponibile o sull'ultima quotazione media disponibile (il punto medio tra l'ultimo prezzo denaro e l'ultimo prezzo lettera quotati) nella borsa che rappresenta di norma il mercato principale per tale titolo;

3) se gli investimenti della Società sono sia quotati in una borsa che negoziati da operatori di

mercato esterni alla borsa nella quale gli investimenti sono quotati, il consiglio di amministrazione stabilirà il mercato principale per tali investimenti, che saranno valutati in base all'ultimo prezzo disponibile su quel mercato;

4) i titoli negoziati su un altro mercato regolamentato sono valutati nel modo più vicino possibile a quello descritto al punto 2);

5) se alla Data di Valutazione uno dei titoli detenuti nel portafoglio della Società non è quotato o negoziato in una borsa o su un altro mercato regolamentato, o se per tali titoli non è disponibile un prezzo di quotazione, o se il prezzo stabilito ai sensi dei precedenti punti 2) e/o 4) non è ritenuto, dal consiglio di amministrazione, rappresentativo del valore equo di mercato dei titoli in questione, il valore di tali titoli sarà stabilito con prudenza e buona fede sulla base del prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile o di altro criterio di valutazione idoneo;

6) gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa valori né negoziati su un altro mercato organizzato saranno valutati giornalmente in maniera affidabile e verificabile e verificati da un professionista competente nominato dal consiglio di amministrazione;

7) le quote o azioni di fondi d'investimento di tipo aperto sottostanti saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile diminuito di eventuali commissioni applicabili;

8) qualora i metodi di calcolo citati sopra siano inadeguati o fuorvianti, il consiglio di amministrazione può rettificare il valore degli investimenti o autorizzare l'utilizzo di un altro metodo di valutazione per gli attivi della Società qualora ritenga che le circostanze giustificano l'adozione di tale rettifica o

di altro metodo di valutazione per rispecchiare più equamente il valore di tali investimenti.

In circostanze giustificate dagli interessi della Società o dei suoi azionisti (ad es., per evitare pratiche di market timing), il consiglio di amministrazione può prendere ogni misura idonea, quale l'applicazione di una metodologia per stabilire il valore equo, per rettificare il valore degli attivi della Società, come descritto in maggior dettaglio nei documenti di vendita della Società.

B. I passivi della Società comprenderanno:

a) tutti i prestiti, le cambiali e tutti i debiti;

b) tutte le spese amministrative maturate o dovute (compresi, tra l'altro, gli onorari dei consulenti per gli investimenti, la commissione di performance o di gestione, la commissione della banca depositaria e degli agenti societari);

c) tutti i passivi noti, presenti e futuri, comprendenti tutti gli obblighi contrattuali maturati per pagamenti in denaro o in beni, compreso l'ammontare di dividendi non pagati dichiarati dalla Società quando la Data di Valutazione è corrispondente o successiva al giorno di registrazione per individuare le persone che hanno o avranno diritto a tali dividendi;

d) un'adeguata riserva per le tasse future sul capitale e sul reddito alla Data di Valutazione, come stabilito di volta in volta dalla Società, e altre riserve se autorizzate ed approvate dal consiglio di amministrazione, per coprire tra l'altro le spese di liquidazione; e

e) tutti gli altri passivi della Società, di qualsiasi tipo e natura, salvo i passivi rappresentati dalle azioni della Società. Nel calcolare l'ammontare di tali passivi, la Società terrà conto di tutte le spese dovute dalla Società, comprese le spese di costituzione,

la remunerazione e le spese dei suoi amministratori e dirigenti, compresa la loro copertura assicurativa, gli onorari dovuti ai consulenti per gli investimenti o ai gestori, gli onorari e le spese dovuti ai fornitori di servizi e dirigenti, contabili, alla banca depositaria ed ai suoi corrispondenti, agli agenti domiciliatari, preposti ai registri ed ai trasferimenti, ad eventuali agenti pagatori ed ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, ad ogni altro agente impiegato dalla Società, gli onorari e le spese sostenuti per l'ammissione delle azioni della Società alla quotazione in borsa o presso altro mercato regolamentato, gli onorari per i consulenti legali e fiscali nel Lussemburgo e all'estero, gli onorari per i servizi di revisione, le spese di stampa, rendicontazione e pubblicazione, compresi i costi per predisporre, tradurre, distribuire e stampare i prospetti, le comunicazioni, le memorie esplicative, i prospetti di registrazione, le relazioni semestrali o annuali; tasse o imposte governative; onorari per servizi agli azionisti e commissioni di distribuzione dovute a distributori di azioni della Società; costi di conversione valutaria e tutte le altre spese d'esercizio, compreso il costo per l'acquisto e la vendita di attivi, gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione, le spese telefoniche, postali e di telex. La Società può calcolare le spese amministrative e le altre spese di carattere periodico o ricorrente, basandosi su importi stimati su base annua o altrimenti e può ripartirle proporzionalmente su tale periodo.

C. Per uno o più comparti di azioni si potrà costituire un insieme di attivi nel modo seguente:

a) i proventi dell'emissione di uno o più comparti di azioni saranno imputati nei libri della Società

all'insieme (pool) di attivi stabilito per il comparto o i comparti di azioni, e gli attivi, i passivi, il reddito e le spese ad essi attribuibili sarà imputato a tale insieme subordinatamente alle disposizioni di questo articolo;

b) se, nell'ambito di un pool, la Società detiene attivi specifici per un comparto specifico, il loro valore sarà attribuito al comparto in questione ed il prezzo pagato per il loro acquisto verrà dedotto, al momento dell'acquisizione, dalla proporzione degli altri attivi netti del pool interessato, altrimenti attribuibile a tale comparto;

c) laddove un attivo derivi da un altro attivo, tale attivo derivato sarà imputato, nei libri della Società, allo stesso pool o, se applicabile, allo stesso comparto di azioni degli attivi dal quale è derivato e, in occasione di ogni rivalutazione di un attivo, l'aumento o la diminuzione di valore sarà attribuito al pool e/o al comparto interessato;

d) quando la Società sostiene un passivo per un attivo ascrivibile ad un particolare pool o comparto di azioni, oppure per un'operazione collegata ad un attivo ascrivibile ad un particolare pool o comparto di azioni, tale passivo sarà attribuito al pool o al comparto di azioni interessato;

e) qualora un attivo o un passivo della Società non possa essere ritenuto attribuibile ad un particolare pool o comparto di azioni, tale attivo o passivo sarà diviso equamente tra tutti i pool o, se fintantoché sia giustificato dagli importi, sarà attribuito ai pool o, secondo il caso, ai comparti in proporzione ai loro valori patrimoniali netti;

f) alla data di registrazione per la determinazione della persona cui spettano dividendi dichiarati di un comparto di azioni, il Valore Patrimoniale Netto di tale

comparto di azioni sarà ridotto dell'importo di tali dividendi;

g) all'atto del pagamento di una spesa attribuibile ad un pool specifico o ad un particolare comparto di azioni, il suo ammontare sarà dedotto dagli attivi del pool interessato e, se applicabile, dalla proporzione degli attivi netti attribuibile al comparto interessato.

La Società è costituita a comparti multipli come previsto all'Articolo 133 della Legge del 2002. Gli attivi di uno specifico comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti dei creditori le cui pretese sono sorte in relazione alla creazione, all'operatività o alla liquidazione di quel comparto.

D. Ogni pool di attivi e passivi consisterà di un portafoglio di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario ed altri attivi in cui la Società è autorizzata ad investire, e la titolarità di ciascun comparto stabilito dalla Società in relazione ad uno stesso pool cambierà in funzione delle regole di seguito riportate.

Inoltre, in ciascun pool per conto di uno o più comparti specifici possono essere detenuti attivi specifici ad un comparto, tenuti distinti dal portafoglio comune a tutti i comparti relativi a tale pool; possono inoltre essere assunti passivi specifici per conto di tale comparto o comparti.

La proporzione del portafoglio comune a ciascun comparto relativo ad uno stesso pool da attribuire ad ogni comparto sarà stabilita tenendo conto delle emissioni, dei riscatti, delle distribuzioni, nonché dei pagamenti di spese specifiche di un comparto ovvero di apporti di reddito o plusvalenze derivanti da attivi di un comparto specifico, ai quali si applicheranno i

criteri di valutazione riportati di seguito, *mutatis mutandis*.

La percentuale del Valore Patrimoniale Netto del portafoglio comune di un tale pool da attribuire ad ogni comparto sarà stabilita nella maniera seguente:

1) inizialmente la percentuale degli attivi netti del portafoglio comune da attribuire ad ogni comparto sarà in proporzione al rispettivo numero di azioni di ogni comparto esistenti al momento della prima emissione di azioni di un nuovo comparto;

2) il prezzo di emissione ricevuto per la sottoscrizione di azioni di un comparto specifico sarà attribuito al portafoglio comune e produrrà un incremento della proporzione del portafoglio comune attribuibile al comparto in questione;

3) se in relazione ad un comparto la Società acquista attivi specifici, paga spese specifiche (compresa una porzione di spese superiore a quelle dovute da altri comparti), effettua distribuzioni specifiche o paga il prezzo di riscatto in relazione ad azioni di un comparto specifico, la proporzione del portafoglio comune attribuibile a tale comparto sarà ridotta del costo di acquisizione di tali attivi del comparto, delle spese pagate per conto di tale comparto, delle distribuzioni effettuate sulle azioni di tale comparto o del prezzo di riscatto pagato per il riscatto di azioni di tale comparto;

4) il valore di attivi specifici di un comparto e l'ammontare dei passivi specifici di un comparto sono attribuiti unicamente al comparto o ai comparti cui si riferiscono tali attivi o passivi, incrementando o riducendo il Valore Patrimoniale Netto per azione di tale specifico comparto o comparti.

E. Ai fini del presente Articolo:

a) le azioni per le quali è stata accettata la sottoscrizione ma per le quali non sia stato ancora incassato il pagamento saranno ritenute esistenti a decorrere dalla chiusura degli uffici nella Data di Valutazione nella quale sono state assegnate. Il prezzo di tali azioni figurerà quale credito della Società fino a quando non sarà stato incassato;

b) le azioni della Società da riscattare in base al precedente Articolo ventuno saranno ritenute esistenti e tenute in considerazione da subito dopo la chiusura degli uffici nella Data di Valutazione di cui al presente Articolo; da quel momento e fino al pagamento del prezzo, sarà considerato un debito della Società;

c) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e gli altri attivi della Società non espressi nella valuta di denominazione del Valore Patrimoniale Netto di un comparto saranno valutati tenendo conto del tasso o dei tassi di cambio di mercato in vigore nel giorno e all'ora della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni;

d) nei limiti del possibile, ogni acquisto o vendita di titoli contrattati dalla Società in tale Data di Valutazione avrà effetto in tale giorno.

Qualora il consiglio di amministrazione della Società lo stabilisse, il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ciascun comparto può essere convertito al tasso medio di mercato nelle valute diverse dalla valuta di espressione del comparto interessato, menzionata sopra, e in tal caso anche il prezzo di emissione e di riscatto per azione di tale comparto può essere determinato in tale valuta sulla base del risultato di tale conversione.

Articolo ventitre bis

1. Il consiglio di amministrazione può investire e gestire in maniera accorpata in tutto o in parte i pool

di attivi istituiti per uno o più comparti di azioni (di seguito denominati "Fondi Partecipanti") laddove ciò sia fattibile tenuto conto dei rispettivi settori d'investimento. Un tale pool allargato di attivi ("Pool Allargato di Attivi") sarà innanzitutto costituito dal trasferimento della liquidità o (subordinatamente ai limiti citati di seguito) di altri attivi da ciascuno dei Fondi Partecipanti. Successivamente, gli Amministratori possono di volta in volta effettuare ulteriori trasferimenti verso il Pool Allargato di Attivi. Possono inoltre trasferire attivi dal Pool Allargato di Attivi ad un Fondo Partecipante, fino all'ammontare massimo della partecipazione del Fondo Partecipante interessato. Gli attivi diversi dalla liquidità possono essere attribuiti ad un Pool Allargato di Attivi solo qualora siano compatibili con il settore d'investimento di tale Pool Allargato di Attivi.

2. Gli attivi del Pool Allargato di Attivi cui avrà diritto ogni Fondo Partecipante saranno calcolati in riferimento agli apporti ed ai prelievi effettuati per conto degli altri Fondi Partecipanti.

3. I dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni avente natura di reddito incassati in relazione agli attivi di un Pool Allargato di Attivi saranno immediatamente accreditati ai Fondi Partecipanti, in proporzione al loro rispettivo interesse agli attivi del Pool Allargato di Attivi al momento dell'incasso.

Articolo ventiquattro

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo di offerta e di acquisto di queste azioni sarà il Valore Patrimoniale Netto del comparto interessato, come sopra definito, più le commissioni previste dai documenti di vendita. Il prezzo stabilito dovrà essere pagato entro sette giorni lavorativi dalla data di

accettazione della richiesta. Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad accettare richieste di sottoscrizione "in natura".

Il consiglio di amministrazione può di volta in volta decidere di istituire un comparto di azioni distinto (il "nuovo comparto") che sarà convertibile in un altro comparto di azioni (il "comparto iniziale") secondo le disposizioni di seguito riportate. In tal caso, il consiglio di amministrazione può decidere di istituire il nuovo comparto ad un prezzo di offerta predeterminato che dovrà essere pagato alla fine di un periodo di sottoscrizione stabilito dal consiglio di amministrazione per tale comparto. I proventi di tale emissione saranno attribuiti ad un pool specifico di attivi e di passivi, come previsto dal precedente punto 23 (C.), fermo restando tuttavia che l'investimento della liquidità in conformità con la politica d'investimento di tale comparto dovrà essere realizzato in maniera accorpata con gli investimenti del comparto iniziale, cosicché gli attivi del comparto iniziale e la quota degli attivi del nuovo comparto investiti secondo la politica d'investimento del comparto iniziale costituiranno un Pool Allargato di Attivi (come descritto all'Articolo 23 bis).

Gli attivi cui ogni comparto avrà diritto nel Pool Allargato di Attivi saranno determinati in riferimento agli apporti ed ai prelievi di attivi da parte di ciascun comparto; i dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni aventi natura di reddito incassati in relazione agli attivi del Pool Allargato di Attivi saranno immediatamente accreditati ai comparti partecipanti, in proporzione ai rispettivi interessi agli attivi del Pool Allargato di Attivi al momento dell'incasso.

Qualora in qualsiasi momento il consiglio di amministrazione decida che il livello degli investimenti realizzati in relazione al nuovo comparto sia tale che i proventi dell'emissione di tale comparto sono stati sostanzialmente tutti investiti in conformità con gli obiettivi e le politiche d'investimento del comparto iniziale in quel momento vigenti, il consiglio di amministrazione può decidere di sciogliere il pool specifico istituito in relazione al nuovo comparto e di mischiare tutti i suoi attivi e passivi con quelli attribuibili al comparto iniziale; le azioni del nuovo comparto saranno quindi convertite in azioni del comparto iniziale e il Valore Patrimoniale Netto di ogni azione del nuovo comparto sarà rettificato per renderlo pari al Valore Patrimoniale Netto di una azione del comparto iniziale. Il consiglio di amministrazione sarà autorizzato ad attribuire ulteriori azioni del comparto iniziale o, secondo il caso, annullare azioni del nuovo comparto e di riconoscere il diritto a frazioni di azioni del comparto iniziale in modo da rettificare il pacchetto di ogni detentore di azioni del nuovo comparto alla luce del Valore Patrimoniale Netto totale del suo pacchetto di azioni.

Articolo venticinque

L'esercizio della Società inizia il primo giorno di marzo di ogni anno e termina l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo.

Il bilancio della Società sarà espresso in dollari degli Stati Uniti. Quando esistono diversi comparti di azioni, come previsto all'Articolo cinque, e se i conti di questi comparti sono espressi in valute differenti, tali conti saranno tradotti in dollari degli Stati Uniti e sommati per la determinazione del bilancio consolidato della Società.

Articolo ventisei

Nei limiti previsti dalla legge, l'assemblea generale dei detentori di azioni di ogni comparto stabilisce, su proposta del consiglio di amministrazione relativa al comparto trattato, come disporre dei risultati annuali.

Ogni decisione sulla distribuzione di dividendi ad azioni di un comparto relativo ad un pool specifico di attivi sarà soggetta soltanto ad un voto, espresso dalla maggioranza di cui in precedenza, dei detentori di azioni del comparto o dei comparti facenti capo a tale pool.

I dividendi dichiarati possono essere pagati nei luoghi, nei tempi e nelle valute stabiliti dal consiglio di amministrazione. Su delibera del consiglio di amministrazione possono essere pagati acconti su dividendi sulle azioni di un comparto subordinatamente alle condizioni previste dalla legge.

Non saranno effettuate distribuzioni se, a seguito del pagamento di tali dividendi, il capitale della Società scenderebbe al di sotto del minimo prescritto dalla Legge del 2002.

Il consiglio di amministrazione può prendere una decisione finale in relazione al tasso di cambio applicabile per tradurre i dividendi nella valuta di pagamento.

I dividendi possono inoltre comprendere un apporto da un conto di perequazione che, in tal caso, sarà accreditato al momento della sottoscrizione di azioni ed addebitato al riscatto di azioni, di un ammontare calcolato in riferimento al reddito maturato attribuibile alle azioni della Società.

Il consiglio di amministrazione può decidere che i dividendi vengano immediatamente reinvestiti a meno che un azionista scelga di ricevere il pagamento dei dividendi. Tuttavia, non saranno distribuiti dividendi

di importo inferiore a cinquanta dollari degli Stati Uniti (50 USD) o di altro importo stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione e pubblicato nei documenti di vendita della Società.

Articolo ventisette

La Società sottoscriverà un contratto di deposito con una banca che soddisfi i requisiti della Legge del 2002 (la "Banca Depositaria"). Tutti i titoli, la liquidità e gli altri attivi della Società saranno tenuti da o all'ordine della Banca Depositaria, che si assume nei confronti della Società e dei suoi azionisti le responsabilità previste dalle leggi.

Qualora la Banca Depositaria desideri dimettersi, il consiglio di amministrazione farà del suo meglio per trovare entro due mesi una società disposta ad agire da banca depositaria; il consiglio di amministrazione nominerà quindi tale società banca depositaria al posto della Banca Depositaria dimissionaria. Il consiglio di amministrazione può revocare l'incarico alla Banca Depositaria, ma non potrà rimuoverla se e finché non abbia nominato un successore, in conformità con il presente Articolo, che agisca al posto del precedente.

Articolo ventotto

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori (che possono essere persone fisiche o persone giuridiche) nominati dall'assemblea degli azionisti che ha deliberato lo scioglimento e che stabilirà i loro poteri e i loro compensi.

I proventi netti della liquidazione corrispondenti ad ogni comparto di azioni saranno distribuiti dai liquidatori ai detentori di azioni di ogni comparto in proporzione alle azioni possedute in tale comparto.

Articolo ventinove

Il presente statuto può essere modificato di volta in volta da un'assemblea degli azionisti nel rispetto dei requisiti in materia di quorum e di maggioranza prescritti dalle leggi del Lussemburgo. Ogni emendamento riguardante i diritti dei detentori di azioni di un comparto rispetto a quelli di un altro comparto sarà soggetto inoltre ai requisiti in materia di quorum e di maggioranza per ogni comparto interessato.

Articolo trenta

Tutte le questioni non trattate in questo statuto saranno stabilite in conformità con la Legge del 2002 e la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (e suoi emendamenti).